Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 641.

Modificazioni del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, sono sostituite dalle tabelle degli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

I nuovi compensi di cui alle tabelle 1 e 2 vanno corrisposti a decorrere dal 1° ottobre 1947.

I nuovi compensi per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, di cui alla tabella dell'allegato 3, vanno corrisposti a decorrere dal 15 dicembre 1947.

Art. 2.

L'indennità mensile di servizio antincendi, prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 716, a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti o volontari in servizio continuativo nel Corpo dei vigili del fuoco, è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, a favore degli ufficiali permanenti, del personale del ruolo tecnico transitorio, nonchè degli ufficiali volontari trattenuti in servizio continuativo.

Art. 3.

I fondi che il Ministero dell'interno dovrà corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi fino al 31 dicembre 1947, ai sensi dell'art. 10, lettera *b*), del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, per ogni mille uomini mantenuti in servizio e per ogni mese, sono stabiliti nelle seguenti misure:

L. 30.250.000 dal 1° aprile 1947;
» 30.874.000 » 16 aprile 1947;
» 33.952.000 » 1° giugno 1947;
» 37.972.000 » 1° luglio 1947;
» 38.616.000 » 1° agosto 1947;
» 49.511.000 » 1° ottobre 1947.

Il Ministero dell'interno corrisponderà, inoltre, alla Cassa sovvenzioni antincendi, una volta tanto, la somma di L. 171.400.000 per il pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio continuativo per riduzione degli organici transitori, disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti relativi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 39. — FRASCA

ALLEGATO 1

Tabella dei compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per turno straordinario	
	Per ogni ora		di solo pernottamento	di 24 ore
1	2	3	4	5
Marescialli	68	68	117	490
Brigadieri	58	49	107	439
Vice Brigadieri	58	49	107	439
Vigili scelti	49	39	97	390
Vigili	49	39	97	390

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità per le ore successive è ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato, in caserma o fuori, per servizi di istituto diversi da quelli indicati nella lettera *A)*, quando non è di turno ordinario o straordinario.

C) Le indennità di cui alle colonne 2ª e 3ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

D) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 4, deve essere effettuato dalle ore 20.30 alle ore 6.

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO 2

Tabella dei compensi orari spettanti al personale volontario in servizio discontinuo

GRADO	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per pernottamento straordinario in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
	Per ogni ora			
1	2	3	4	5
			4	
Primi e secondi ufficiali	132	105	—	960
Marescialli	115	90	180	750
Brigadieri	99	75	165	675
Vice Brigadieri	99	75	165	675
Vigili scelti	82	60	150	600
Vigili	82	60	150	600

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta a favore del personale volontario che interviene ai sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale gli compete il trattamento di cui alla colonna 5ª. Qualora il servizio si protragga oltre le ore 10, la indennità, per le ore successive, viene ridotta del 50 %. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3ª è corrisposta al personale volontario che è comandato, in caserma e fuori, per servizio d'istituto diverso da quello indicato nella lettera *A)*, quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 5ª.

C) Le indennità di cui alle colonne 2ª e 3ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti primi vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2ª, dall'uscita al ritorno in caserma;

per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso, al rientro in caserma;

per i servizi di cui alla colonna 3ª, dall'uscita al ritorno in caserma se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma se interni.

D) Sono cumulabili soltanto le indennità previste nelle colonne 2ª e 4ª.

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO 3

Tabella dei compensi spettanti al personale (permanente e volontario in servizio discontinuo) per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo.

GRADO	Per servizi fissi di vigilanza (per ogni ora)					Per servizi d'ispezione nelle sale cinematografiche (per tutti i gradi)				
	Corpi 1ª	Corpi 2ª	Corpi 3ª	Corpi 4ª	Corpi 5ª	Corpi 1ª	Corpi 2ª	Corpi 3ª	Corpi 4ª	Corpi 5ª
1	2					3				
Ufficiali	128	121	117	108	102	L. 260 per sale con oltre 800 posti; L. 175 per sale da 600 a 800 posti; L. 130 per sale con meno di 600 posti;	L. 247 per sale con oltre 800 posti; L. 166 per sale da 600 a 800 posti; L. 123 per sale con meno di 600 posti;	L. 234 per sale con oltre 800 posti; L. 157 per sale da 600 a 800 posti; L. 117 per sale con meno di 600 posti;	L. 221 per sale con oltre 800 posti; L. 149 per sale da 600 a 800 posti; L. 110 per sale con meno di 800 posti;	L. 208 per sale con oltre 800 posti; L. 140 per sale da 600 a 800 posti; L. 103 per sale con meno di 600 posti;
Marescialli	102	97	92	87	82					
Brigadieri	97	92	87	82	77					
Vice Brigadieri	95	90	86	81	76					
Vigili scelti	92	87	82	77	73					
Vigili	88	84	80	75	71					

A) L'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato in servizi fissi di vigilanza, quando non è di turno ordinario e straordinario.

Qualora il servizio si protragga oltre le ore 0.30, e per i centri sedi di Corpi di 1ª categoria oltre l'ora corrispondente a 10' prima del termine del normale servizio tramviario, la indennità per le ore successive è aumentata del 50 %.

Se la durata della protrazione sia inferiore ad un'ora, i compensi dovranno essere corrisposti, con la maggiorazione, per un'ora intera di servizio.

B) L'indennità di cui alla colonna 2ª, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, deve essere pagata in ragione di 4 ore per ogni spettacolo teatrale.

Per le sale cinematografiche, nelle quali agiscono anche compagnie di varietà, la durata va calcolata da un quarto

d'ora prima dell'inizio del primo spettacolo di varietà a un quarto d'ora dopo il termine dell'ultimo.

Per le sale cinematografiche soggette a servizio fisso di vigilanza, la durata del servizio va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio degli spettacoli a un quarto d'ora dopo il termine.

Nei due ultimi casi le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti primi vanno calcolate come ore intere, quelle inferiori ai 30 minuti primi non vanno computate.

C) L'indennità di cui alla colonna 3ª va corrisposta al personale, di qualunque grado, che effettua le ispezioni alle sale cinematografiche. Essa va corrisposta soltanto quando le ispezioni siano state effettuate e, per ogni giorno di spettacolo, qualunque sia il numero di ispezioni eseguite nello stesso locale.

D) Le indennità previste nella presente tabella sono a carico degli esercenti i locali di pubblico spettacolo. Essi sono inoltre tenuti a rimborsare le spese per il servizio di ispezione dei posti fissi di vigilanza, da calcolarsi in misura del 10 % della spesa per il servizio di vigilanza stessa.

E) Nei distaccamenti, qualunque sia la categoria del Corpo da cui dipendono, i compensi al personale vanno corrisposti nelle misure previste per i Corpi di 5ª categoria.

Il Ministro per l'interno
SCELBA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 642.

Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' istituita, senza aumento di posti, una terza Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che assume la denominazione di Sezione sesta.

Gli affari attualmente devoluti alla Sezione dell'Africa italiana, istituita con regio decreto-legge 6 febbraio 1939, n. 478, sono assegnati alle altre Sezioni consultive, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 9 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

I componenti della sesta Sezione giurisdizionale concorrono a costituire l'Adunanza plenaria secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 45 del testo unico predetto.

Art. 2.

Sulle domande incidentali di sospensione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale provvede, con ordinanza della Sezione o dell'Adunanza plenaria, entro i termini stabiliti dall'art. 36 del regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Tuttavia, ove il Collegio lo ravvisi necessario, possono essere uditi in Camera di consiglio, gli avvocati delle parti.

Art. 3.

Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato, che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, è elevato a diciotto.

Art. 4.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi al Consiglio di Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente del Consiglio di Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Governo è autorizzato a provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, al riordinamento degli uffici di segreteria e degli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 76. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1948, n. 643.

Modificazioni allo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, che modifica la denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.);

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, concernente la nomina del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori;

Visto il decreto luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 12 sono soppresse le parole « senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali ».

Art. 3.

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 13-*bis*. — Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25.

Essi corrispondono, inoltre, mediante trattenute, provvigioni sulle somme incassate per loro conto dalla Società.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua per la durata di due anni è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto. La decadenza è pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. E' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di un mese. Questo decide, in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale ».

Art. 4.

La lettera *b*) dell'art. 15 è sostituita dalla seguente:

« *b*) musica, per l'esercizio della facoltà di pubblica esecuzione, ivi compresa la pubblica esecuzione cinematografica, grammofonica o per mezzo di apparecchi radioriceventi istallati in pubblico, nonchè per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione e di televisione, e della facoltà di riproduzione meccanica o a mezzo di procedimenti analoghi ».

La lettera *f*) dello stesso articolo è soppressa.

Art. 5.

La lettera *b*) dell'art. 16 è sostituita dalla seguente:

« *b*) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste, di oratori o di opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compresi i testi letterari così posti in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici ».

La lettera *f*) dello stesso articolo è soppressa.

Art. 6.

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« n. 2) la pena pecuniaria fino a lire centomila ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 19 è soppresso.

Art. 8.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Sono organi della Società:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
le Commissioni di sezione;
l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite;
la Consulta legale;
la Commissione dei ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere giuridico ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite ».

Art. 10.

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

del presidente della Società che lo presiede;

di tre membri autori, designati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, di cui almeno un autore di musica ed un autore di opere drammatiche;

di tre membri editori e produttori, designati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, di cui almeno un editore di musica;

di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di un rappresentante del Ministero delle finanze ».

Art. 11.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria della Società.

Esso inoltre delibera:

1) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;

2) sulla misura delle quote sociali e delle provvigioni dovute dagli iscritti di cui al precedente articolo 13-*bis*;

3) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.

Esso, infine, propone all'approvazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite:

a) il conto consuntivo annuale delle entrate e delle spese;

b) il regolamento generale;

c) l'assunzione dei servizi indicati nel secondo comma dell'art. 181 della legge.

Il Consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite, alla quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione ».

Art. 12.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione.

La Commissione è composta del presidente della Società, che la presiede, e di autori e di editori o produt-

tori, designati dalle rispettive associazioni di tutela di interessi di categoria, come segue

per la Sezione lirica: un autore della musica, un autore della parte letteraria di opere liriche e due editori di dette opere;

per la Sezione musica: sei autori della musica, di cui due di brani staccati di opere liriche, operette e riviste, oratori, balli e balletti musicali e composizioni sinfoniche, e quattro di composizioni varie; quattro autori di parole di composizioni varie, dieci editori di musica;

per la Sezione drammatica, operette e riviste: cinque autori di opere drammatiche, due autori di operette o riviste (di cui un compositore), tre concessionari di opere drammatiche, due editori di operette e riviste;

per la Sezione cinema: un autore di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche e tre produttori di opere cinematografiche;

per la Sezione opere letterarie ed arti figurative: due autori e due editori di opere letterarie.

La designazione deve cadere su appartenenti alla categoria, che siano iscritti alla Società almeno da cinque anni. L'atto formale di nomina dei membri delle Commissioni è emanato dal presidente della Società.

Ogni Commissione di sezione nella sua prima adunanza provvede alla nomina di un vice presidente.

Il direttore della Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario ».

Art. 13.

Il secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art. 28 sono soppressi.

Nel quarto comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti ».

Art. 14.

Dopo l'art. 29 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 29-*bis*. — Le Associazioni di tutela di interessi di categoria che intendono partecipare alle designazioni di cui all'art. 27 debbono notificare tempestivamente alla Presidenza della Società la loro costituzione e ogni elemento utile di giudizio, soprattutto per accertare che non si tratti di associazioni costituite esclusivamente a tal fine.

Presso la Presidenza è costituito un pubblico registro per la registrazione delle associazioni suddette.

Qualora, per una stessa categoria professionale, vi siano più associazioni di categorie, e queste, nel periodo di tempo prescritto, non abbiano raggiunto un accordo tra di loro, il membro o i membri mancanti della Commissione o delle Commissioni vengono designati, scegliendoli nelle liste presentate dalle associazioni suddette, dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite nella sua prima adunanza, rispettivamente, per i membri autori mancanti dai membri autori già nominati, e pei membri editori, concessionari o produttori mancanti, dai membri editori concessionari e produttori già nominati ».

« Art. 29-*ter*. — L'Assemblea delle commissioni di sezione riunite è composta dei membri delle Commissioni di sezione.

L'assemblea:

a) approva il conto consuntivo redatto dal Consiglio di amministrazione;

b) designa il presidente della Società;

c) nomina i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e della Consulta legale;

d) determina il compenso dei membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, e le indennità per i membri della consulta legale;

e) approva il regolamento generale della Società, sottopostole dal Consiglio di amministrazione, ed esamina le proposte di modifica allo statuto, redatte dal Consiglio di amministrazione, per la trasmissione agli organi statali competenti;

f) approva, su proposta del Consiglio, l'assunzione di servizi per conto dello Stato e di enti pubblici o privati ovvero di singoli.

Il segretario del Consiglio di amministrazione funge da segretario dell'Assemblea ».

« Art. 29-*quater*. — L'assemblea delle commissioni di sezione riunite è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del conto consuntivo.

L'Assemblea viene convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno all'Assemblea per la nomina dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori delle diverse categorie, per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori, concessionari e produttori.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta ad eccezione di quella relativa alla designazione del presidente della Società, per cui occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione tale designazione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta ».

Art. 15.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« La Consulta legale è composta:

del presidente della Società, che la presiede;

di sei membri, nominati dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite fra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 24;

di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.

Il presidente nomina un vice presidente in seno alla Consulta ».

Art. 16.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge, e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecu-

zione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla Consulta legale, ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, di due giuristi designati dal Consiglio di amministrazione, e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

« La Commissione dei ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, nominato per un triennio dal Presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal presidente della Società, pariteticamente, e cioè due autori e due editori, su designazione dell'Assemblea delle commissioni di sezione riunite ».

Art. 18.

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Società e i componenti degli organi collegiali, non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 19.

Nel primo comma dell'art. 36 le parole « al successivo art. 39 » sono sostituite con « al precedente art. 25 ».

Il n. 5 del secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« 5) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società ».

Art. 20.

Nel primo comma dell'art. 37 sono soppresse le parole: « sovrintende all'ufficio legale ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società ».

Il terzo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente ».

Art. 21.

L'art. 39 è soppresso.

Art. 22.

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

« La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a 100 milioni mediante la utilizzazione del 50 % degli eventuali avanzi di gestione risultanti alla chiusura del conto consuntivo.

Sul rimanente 50 % una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota quale contributo della Società alle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti.

L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposti all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce ».

Il quarto comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo la loro approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione del presidente della Società, alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori ».

Art. 24.

Il primo comma dell'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti.

Quattro dei revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte dei conti, uno dal Ministro per il tesoro, e due dall'Assemblea delle commissioni di sezione riunite. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti ».

Art. 25.

Dopo l'art. 46 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 46-*bis*. — Gli iscritti ordinari alla Società da almeno cinque anni, i quali siano autori, ovvero editori, ovvero concessionari di diritti di rappresentazione, ovvero produttori cinematografici, che ne facciano domanda, e che siano già in possesso degli altri particolari requisiti richiesti dalle norme regolamentari, potranno acquistare la qualifica di « soci ».

La discriminazione fra soci e iscritti ordinari avrà giuridica rilevanza unicamente agli effetti della nomina dei membri delle Commissioni di sezione, a sensi del secondo comma dell'art. 46-*quater*, e per quanto riguarda la Cassa di previdenza dei soci, di cui all'art. 48-*bis*.

Tutte le norme di questo statuto, che riguardano gli iscritti ordinari, si applicheranno anche ai soci ».

« Art. 46-*ter*. — Le norme regolamentari che determineranno i requisiti particolari richiesti per ottenere la qualifica di socio saranno emanate dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale e sentita l'Assemblea delle commissioni di sezione riunite ».

« Art. 46-*quater*. — Il primo elenco dei soci sarà compilato dalle varie Commissioni di sezione competenti e sarà pubblicato, a cura della Direzione generale, nel bollettino ufficiale della Società. Gli eventuali reclami dovranno essere proposti al Consiglio di amministrazione entro il termine di un mese da detta pubblicazione. Il Consiglio di amministrazione pronuncerà in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale.

Entro otto mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei soci, si dovrà procedere alla ricostituzione delle Commissioni di sezione, mediante nomina dei membri delle Commissioni da parte dei soci appartenenti alle varie categorie, con separate votazioni. Tutti i membri delle Commissioni dovranno essere soci. La procedura per tali nomine sarà stabilita da norme regolamentari ».

« Art. 46-*quinquies*. — Nel momento in cui entreranno in vigore le nuove norme per la nomina dei membri delle

Commissioni di sezione, cesseranno di avere effetto le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 27 e nell'art. 29-*bis* ».

Art. 26.

Il terzo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« Copia dei regolamenti è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle finanze, a cura del presidente ».

Art. 27.

Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 48-*bis*. — La Società, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle presenti modificazioni allo statuto sociale, provvederà alla costituzione, ai sensi delle vigenti leggi, di una « Cassa di previdenza dei soci della Società italiana degli autori ed editori », che dovrà avere propria gestione e propria regolamentazione.

Lo statuto della Cassa stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che dovranno avere i soci per la loro iscrizione alla Cassa stessa ».

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1948, n. 644.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 24.000 nominali, disposta in suo favore dal conte dott. Giulio Guicciardini Corsi Salviati con atto pubblico in data 31 ottobre 1946, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio padre Giuseppe Manni » e da conferirsi, ogni cinque anni, ad ecclesiastici dell'uno e dell'altro clero (secolare o regolare) che si iscrivano alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, quali studenti regolari o quali perfezionandi, di ristrette condizioni economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1948, n. 645.

Conversione del premio biennale « Giorgio Bruno », istituito presso l'Università di Roma.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il premio biennale « Giorgio Bruno », istituito presso l'Università di Roma con atto pubblico in data 17 marzo 1943, viene convertito in due premi da conferirsi *una tantum*.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1948, n. 646.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 nominali, in buoni del Tesoro quinquennali a premio 5 %, disposta in suo favore dalla signora Maria Ricciardi ved. Moschettini, con atto pubblico in data 9 luglio 1947, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio ing. Francesco Moschettini » e da conferirsi, ogni due anni, allo studente del terzo corso di ingegneria industriale, che nel biennio abbia superato col miglior profitto l'esame di elettrotecnica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1948, n. 647.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Ettore Candiani » presso l'Università di Milano.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Ettore Candiani » presso l'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ussana (Cagliari) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito a diversi reclami circa l'andamento dell'Amministrazione comunale di Ussana, il Prefetto di Cagliari, nel maggio 1947, dispose presso il Comune predetto una inchiesta, conclusasi con l'accertamento delle seguenti gravi irregolarità:

1) mancata distribuzione ai reduci della somma di lire 86.468,40 su un fondo anticipato a tale scopo dalla Prefettura e gestito direttamente dal sindaco, il quale non seppe dare alcuna giustificazione di tale ammanco;

2) assenza di qualsiasi controllo sulla gestione dello spaccio autorizzato ed arbitrario rilascio di buoni di generi razionati da parte del sindaco, nonchè distribuzione effettuata dallo stesso dei buoni di farina da lui rilasciati nei mesi precedenti a quello in cui fu compiuta l'ispezione;

3) applicazione dell'imposta di famiglia effettuata con palesi criteri di favoritismo nei confronti di alcuni contribuenti, fra cui parenti del sindaco, e con spirito vessatorio nei confronti di altri;

4) scomparsa di alcuni arredi della casa comunale (una catinella, un porta-bacinella, un boccale, asciugamani ed una radio rurale) nonchè di vari tavoli e panche già adibiti alla refezione scolastica, di circa 2000 canne e di quintali 8 di pioppo.

Il sindaco mentre non seppe dare alcuna spiegazione circa la mancanza dei primi, ammise che le panche e i tavoli erano stati trasferiti nella sede del suo partito e che le canne ed il legname, essendo divenuti inservibili, erano stati depositati in gran parte in casa del sig. Giuseppe Deiana;

5) il padre del sindaco fruiva gratuitamente di un ettaro di terreno comunale per il pascolo delle sue pecore;

6) il sindaco si era appropriato di una parte del grano da semina assegnato al Comune dall'U.C.S.E.A. per l'annata agraria 1946-47.

Nonostante il funzionario inquirente avesse dato tassative disposizioni perchè fosse provveduto alla revisione del ruolo dell'imposta di famiglia e fosse rintracciato e depositato in un'aula scolastica il materiale di proprietà comunale risultato mancante, l'Amministrazione non accolse tale invito nè provvide ad eliminare le altre irregolarità accertate in sede ispettiva, ma continuò nella sua azione illegale e settaria dando luogo a nuove lamentele della popolazione e provocando così, nel dicembre scorso, una seconda inchiesta da parte della Prefettura, conclusasi con l'accertamento della persistenza delle illegalità sopra elencate e con nuovi rilievi di particolare gravità che hanno messo in luce il sistema di arbitri e di soprusi instaurato dagli amministratori della civica azienda.

E' emerso infatti

1) nel novembre 1947 il Consiglio comunale decise, senza peraltro adottare alcuna deliberazione, di concedere in fitto a tale Serra Battistino il pascolo comunale « Is Serras » dietro corrispettivo di un canone annuo di L. 7600.

Senonchè, nel dicembre successivo, nonostante il Serra fosse stato autorizzato ad immettere il suo bestiame nel suddetto pascolo, il sindaco fece indire una gara fra i vari contendenti ed il terreno stesso fu aggiudicato, senza l'osservanza delle prescritte formalità (deliberazione per la locazione, avviso di licitazione, verbale di aggiudicazione e contratto) a tale Moi Angelo, il quale ha minacciato di morte il Serra perchè si è rifiutato di lasciare il pascolo;

2) il suddetto terreno era stato dato in fitto con regolare deliberazione e verso il corrispettivo di un canone annuo di L. 2000 al sig. Rolesu Pietro, zio del sindaco, per l'annata agraria 1945-1946. Senonchè la concessione gli è stata prorogata tacitamente per l'annata successiva per la quale l'interessato non ha pagato alcun canone;

3) da ciascuno dei pacchi « Avis » fatti distribuire dal sindaco a n. 57 pensionati della Previdenza sociale risultano mancanti gr. 50 di zucchero e una scatola di pesce;

4) è stato adibito un tratto di terreno di proprietà demaniale, senza la prescritta autorizzazione e senza il pagamento di alcun corrispettivo, alla costruzione del campo sportivo;

5) il sindaco ha distratto a proprio profitto la somma di L. 2080 riscossa per tassa bestiame forestiero, ed ha ottenuto una anticipazione di L. 50.000 dall'appaltatore del servizio delle imposte sui consumi per acquisti, ad uso proprio, di concimi chimici, restituendo al creditore solo L. 40.000 della somma stessa;

6) il predetto amministratore si è reso inoltre responsabile di sottrazione di grano e di farina destinati all'alimentazione della popolazione e di grano offerto dalle famiglie abbienti per le persone bisognose (per tali motivi è stato denunciato dall'Arma all'autorità giudiziaria);

7) lo stesso, infine, nonostante il funzionario inquirente lo avesse richiamato ad astenersi dal rilasciare arbitrariamente buoni di generi razionati, ha continuato a concedere i buoni stessi.

La mattina del 7 gennaio u. s. il predetto funzionario di Prefettura presentò al sindaco l'elenco degli addebiti con l'invito a fornire le relative controdeduzioni.

Nella serata dello stesso giorno, mentre egli trovavasi ancora in ufficio, nella sottostante piazza numerosa folla, a cui si unì poco dopo il sindaco, cominciò ad emettere grida di protesta al di lui indirizzo chiedendo, fra l'altro, che facesse i nomi di coloro che avevano presentato reclami in Prefettura contro il sindaco.

Il ripetuto funzionario invitò allora tale Morceddu Claudio che capeggiava l'agitazione, a presentarsi da lui per conferire ma, avendone ottenuto un rifiuto, estese l'invito ad una Commissione di 4 persone.

Detta Commissione, di cui faceva parte il consigliere comunale Mura Geremia, ripetette minacciosamente la richiesta fatta prima della folla e, mentre il funzionario, così coartato, declinava i nomi di coloro che si erano lamentati dell'azione degli amministratori, uno dei dimostranti, che era riuscito a penetrare nell'edificio comunale attraverso una finestra, aprì la porta d'ingresso del municipio consentendo l'accesso della massa tumultuante fra cui trovavasi lo stesso sindaco ed il vice sindaco e che era preceduta dal fratello del sindaco recante una croce fatta con stecche di canna, nella sala del commissario al quale fu imposto, sotto minaccia di asportargli la borsa entro cui erano racchiusi i documenti dell'inchiesta, di ripetere e mettere per iscritto i nomi dei reclamanti già declinati precedentemente alla predetta Commissione, nonchè di stendere un verbale in triplice copia, relativo ad una serie di assurde richieste che essa faceva a nome della popolazione.

Il commissario dovette sottostare a tale nuova imposizione consegnando, infine, una copia del verbale stesso al citato Morceddu, l'altra al sindaco e trattenendo la terza per sè.

Il Prefetto della provincia di Cagliari, in seguito alla persistente violazione di legge da parte della predetta Amministrazione ed ai gravi fatti sopramenzionati, mentre ha provveduto a sospendere dalla carica il sindaco ed il Consiglio, ha proposto lo scioglimento di questo ultimo organo.

Questo ufficio, ritenuto che nel caso in esame ricorrono gli estremi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sia per le gravi irregolarità ripetutamente commesse dall'Amministrazione comunale di Ussana, sia per gli episodi di violenza svoltisi nel gennaio scorso, ritiene necessario che si proceda allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I. e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Arcangelo Manconi.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, la legge 9 giugno 1947, n. 530, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ussana (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Manconi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

SCELBA

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Bastia Umbra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 2 settembre 1946, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Bastia Umbra permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica del comune di Bastia Umbra, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 8 marzo 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 89

(2587)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Pavia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Pavia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Pavia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 39

(2592)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, conserviera ed edile dell'intera provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica di alcuni comuni della provincia di Pavia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, conserviera ed edile dell'intera provincia di Pavia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 5 ottobre 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, conserviera ed edile dell'intera provincia di Pavia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 95

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 18 gennaio 1925, n. 79, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago del distretto

della Camera di commercio di Chieti, successivamente esteso all'attuale provincia di Pescara;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara in data 22 novembre 1947, n. 260

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite col regio decreto 18 gennaio 1925, n. 79.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1948.

Approvazione della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1948 agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Veduto il foglio n. 241-C dell'8 aprile 1948, con il quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la fissazione della tabella di detti salari medi convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1948;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1948:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L. 850
2) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili	» 750
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici . . .	» 800
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	» 750
5) aiutante del motorista o del fuochista	» 750
6) imboccatore	» 700
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	» 600
8) ausiliari uomini	» 500
9) ausiliari donne	» 450
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni . .	» 400

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento-trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma del suddetto art. 39. Detti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 3 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(2667)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 13 maggio 1948.

Autorizzazione dell'uso dell'apparecchio « Zorsol », da applicare all'interno delle casse metalliche delle salme destinate alla tumulazione, ai sensi dell'art. 56 del regolamento di polizia mortuaria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la documentata istanza in data 2 aprile 1948 dell'ing. Carlo Zorzi e Andrea Solari, a nome della ditta Zorsol, con sede in Lavagna (Genova), corso Mazzini n. 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'impiego di uno speciale apparecchio, denominato « Zorsol », da applicare all'interno delle casse metalliche delle salme destinate alla tumulazione, ai sensi dell'art. 56 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, che prevede appunto l'applicazione all'interno o all'esterno di dette casse di speciali apparecchi capaci di fissare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri;

Veduto il parere favorevole in data 25 febbraio 1947 dell'Istituto superiore di sanità che ne ha riconosciuto l'utilità pratica dell'apparecchio suddetto e la relazione sui controlli sperimentali eseguiti sul posto con esito favorevole da apposita Commissione tecnica nominata a suo tempo dalla Direzione generale della sanità pubblica in persona del prof. Luigi Piras, membro del Consiglio superiore di sanità, e dal dott. Enrico Calamida, ispettore generale medico e capo dell'Ufficio sanitario provinciale di Genova;

Veduto l'art. 56 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880;

Decreta:

E' autorizzato l'uso dell'apparecchio « Zorsol », da applicare all'interno delle casse metalliche delle salme destinate alla tumulazione in modo da fissare i gas provenienti dalla putrefazione ed evitare anche il pericolo derivante dallo scoppio.

Roma, addì 13 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Classificazione fra i comprensori di 2ª categoria di territorio del Consorzio d'irrigazione del Grappa Cimone

Con decreto Presidenziale del 17 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile successivo al registro n. 11, foglio n. 241, il territorio del Consorzio d'irrigazione del Grappa Cimone è stato classificato fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

(2533)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Roncocorrente, con sede in Mantova.

Con decreto Presidenziale del 17 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile successivo al registro n. 12, foglio n. 79, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Roncocorrente, con sede in Mantova, con l'aggregazione di due zone confinanti della superficie di ettari 7.24.78.

(2534)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di una pertinenza idraulica sita lungo il torrente Ripa di Cesana del comune di Ulzio.

Con decreto interministeriale del 24 febbraio 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, della pertinenza idraulica demaniale aderente alle particelle catastali 2 e 109 del mappale XXXIX del comune di Ulzio, lungo il torrente Ripa di Cesana, dell'estensione di mq. 1230, intestata al Demanio dello Stato ed indicata nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Torino, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2540)

Passaggio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Sustinente (Mantova).

Con decreto interministeriale del 31 marzo 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni demaniali in comune di Sustinente individuati nel catasto del Comune stesso, foglio XVI, mappali 246 e 254, dell'estensione complessiva di ettari 0,1295 ed indicati nell'estratto di mappa in data 2 febbraio 1948 dell'Ufficio tecnico erariale di Verona che fa parte integrante del decreto stesso.

(2541)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località del comune di S. Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la Marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 maggio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 200 sita in località S. Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 10, particella 37, del comune di S. Benedetto del Tronto.

(2542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1948 - N. 101

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,15
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,575
Redimibile 3,50 % 1934	76,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	90,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,775
Id. 5 % convertiti 1951	99,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2653)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente veterinario in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1947 (registro Presidenza n. 5, foglio n. 374) con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli e per esami ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità;
Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947 (registro Presidenza n. 12, foglio n. 50), con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;
Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti veterinari dichiarati idonei per la promozione ad un posto di assistente veterinario in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia:
1) Ravaioli dott. Leonida, punti 308/350;
2) Battelli dott. Costantino, punti 300/350;
3) Fontanelli dott. Ezio, punti 283/350;
4) Cancellieri dott. Decio, punti 279/350;
5) Petek dott. Mario, punti 275/350.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso medesimo il sig. Ravaioli dott. Leonida.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 34.

(2364)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, con cui le prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Venezia, nonchè presso le nuove Corti di appello di Lecce e di Trento, già fissate, con i decreti Ministeriali 23 dicembre 1947 e 18 febbraio 1948, al 28 e 29 maggio 1948, sono state rinviate ai giorni 1° e 2 luglio prossimo con termine per la presentazione delle domande al 15 giugno;

Ritenuto che, per la mancata disponibilità dei locali nei suddetti giorni, si ravvisa la opportunità di rinviare le prove stesse, e conseguentemente di concedere un nuovo termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con decreto Ministeriale 9 aprile 1948 al 1° e 2 luglio prossimo, sono rinviate al:
22 luglio 1948, ore 9: diritto civile e amministrativo;
23 luglio 1948, ore 9: procedura civile e penale.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissato al 3 luglio 1948.

Roma, addì 17 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Registro Giustizia n. 10, *foglio n.* 73. — OLIVA

(2692)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede di Corte di appello di Caltanissetta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, col quale sono stati indetti gli esami di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo detto anno, col quale sono stati indetti gli esami medesimi anche presso le nuove Corti d'appello di Lecce e di Trento;
Ritenuto che, a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 394, ha inizio col 1° giugno prossimo il funzionamento della Corte d'appello di Caltanissetta, e che pertanto occorre anche per questa Corte indire gli esami predetti;
Ritenuto che le prove scritte degli esami presso le suddette Corti, già fissate per i giorni 28 e 29 maggio, poi rinviate al 1° e 2 luglio prossimo, sono state nuovamente rinviate ai giorni 22 e 23 detto mese di luglio con decreto Ministeriale 17 maggio 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede di Corte d'appello di Caltanissetta.
Le relative prove scritte presso la sede anzidetta si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:
diritto civile ed amministrativo, il 22 luglio;
procedura civile e penale, il 23 luglio 1948.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alla competente Commissione esaminatrice presso la Corte di appello di Caltanissetta entro il 3 luglio 1948, corredate dei seguenti documenti:
1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, tim-

brati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 18 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Registro Giustizia n. 10, foglio n. 72. — OLIVA

(2691)

Sostituzione di un componente effettivo nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Perugia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo prof. Leonardo Coviello che ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute;

Decreta:

Il prof. Guglielmo Nocera dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, è nominato componente effettivo in sostituzione del prof. Leonardo Coviello, dimissionario.

Al posto di componente supplente resosi così vacante è nominato il prof. Fedele Pio dell'Università degli studi di Perugia.

Roma, addì 14 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro Giustizia n. 9, foglio n. 186. — OLIVA

(2666)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di tre agenti di cambio nel ruolo della Borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per la nomina di tre agenti di cambio nel ruolo della Borsa valori di Venezia.

Non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti devono presentare alla segreteria della Commissione esaminatrice domanda scritta su carta bollata, firmata di proprio pugno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio e l'eventuale recapito dell'aspirante.

Art. 3.

A corredo delle domande, dovranno unirsi i seguenti documenti redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia di bollo e di legalizzazione:

1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 25° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Ai fini della partecipazione al presente concorso, sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con apposito decreto;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura,

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

7) diploma, in originale o copia autentica, di istituto medio di secondo grado o corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889 ancorchè rilasciato da una scuola estera debitamente riconosciuta;

8) certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che operi in Borsa o per un biennio, almeno, presso un agente di cambio;

9) dichiarazione in bollo, a firma autenticata con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo verrà ad essere iscritto;

10) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorsi.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data posteriore a quella del presente bando di concorso.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 4.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno sottoporsi, nel giorno che sarà stabilito e notificato ad essi dalla Commissione esaminatrice ad un esame pratico da sostenersi dinanzi alla Commissione medesima, in una sala aperta al pubblico della Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'esame verterà sulla legislazione riguardante le Borse valori e sul regolamento interno della Borsa nel cui ruolo di agente di cambio il candidato aspira a far parte; nonchè sulle principali disposizioni di legge riguardanti il Debito pubblico dello Stato, su tutte le operazioni riflettenti i corsi dei cambi delle diverse piazze e su quanto si riferisce ai valori ed effetti pubblici ed industriali quotati presso le Borse valori.

Art. 6.

Sono dispensati dalla prova di esame di cui al precedente art. 5 nonchè dal possesso del titolo di studio e dalla dimostrazione del tirocinio pratico, di cui rispettivamente ai numero 7) e 8) del precedente art. 3, i candidati che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

1) di essere agente di cambio presso altra Borsa valori o di avere esercitato la professione di agente di cambio senza perderne i requisiti prescritti;

2) di essere rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero di essere commissionario di Borsa ammesso nei recinti riservati, da almeno un quinquennio;

3) di esercitare onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o di procuratore di banca,

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui risultino in possesso gli aspiranti, forma, sulla base dei criteri preferenziali, di cui ai seguenti comma, e, per coloro che vi saranno sottoposti, dall'esito della prova di esame, la graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei.

Fra i candidati dichiarati idonei avranno titolo preferenziale e nell'ordine appresso indicato:

1) gli agenti di cambio in carica presso le varie Borse valori;

2) coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i prescritti requisiti;

3) coloro che abbiano esercitato le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

4) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un decennio;

5) i funzionari di banca che siano stati ammessi nei recinti riservati, in qualità di osservatori alle grida, per il periodo complessivo di almeno un quinquennio, anche se non in via continuativa.

Gli aspiranti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 debbono altresì fornire la dimostrazione di avere l'effettiva residenza, da almeno due anni, nella regione in cui è compresa la città sede della Borsa nel cui ruolo essi concorrono.

Fra tutti i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro che abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, e, in caso di pari anzianità di esercizio, i più anziani di età.

Art. 8.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio tutte le preferenze accordate, dalle vigenti disposizioni concernenti i pubblici impieghi, ai reduci di guerra, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1945, n. 453, ed alle categorie assimilate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Per fruire dei benefici di cui sopra:

1) i candidati ex combattenti debbono produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, sui servizi resi in zona di operazione.

Gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale al merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti in originale o copia autentica notarile;

2) gli invalidi di guerra debbono presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato, per i primi, dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, e, per i secondi, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

4) i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti, e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, debbono esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Se il riconoscimento non abbia ancora avuto luogo gli aspiranti possono produrre una documentazione provvisoria, consistente nel certificato previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, nonchè in un certificato della segreteria della competente Commissione, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda o del ricorso a norma del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

5) i civili reduci dalla deportazione debbono presentare una attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'aspirante ha la sua residenza, compilata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i reduci dalla prigionia debbono comprovare la loro qualità producendo i prescritti documenti militari;

7) i profughi dei territori di confine, considerati tali ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, sono tenuti a comprovare il riconoscimento della loro qualifica in base alle norme vigenti.

Agli stessi si applicano le disposizioni a carattere transitorio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 24 febbraio 1947, n. 60, concernenti agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici;

8) i profughi dell'Africa italiana debbono comprovare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, esibendo la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, ove non siano in grado di comprovare il riconoscimento della loro qualifica, esibendo i documenti tassativamente prescritti, s'intendono ammessi a godere dei relativi benefici con riserva, sempre che il riconoscimento stesso non avvenga oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la Commissione esaminatrice ne effettuerà l'invio al Ministero del tesoro per l'approvazione e le nomine ad agenti di cambio.

Unitamente alla graduatoria, la Commissione trasmetterà tutti i documenti di concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento dell'esame pratico e la redazione della stessa graduatoria.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1948
Registro n. 3, *foglio n.* 336. — GRIMALDI

(2550)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.